



## SEGRETERIE REGIONALI DEL LAZIO

Via Buonarroti, 12  
00185 Roma  
Fax 0646200435  
email: lazio@flcgil.it

Via Santa Croce in Gerusalemme, 107  
00185 Roma  
Fax 0677204987  
email: cislscuola.reg.lazio@cisli.it

Via Emilio Lepido, 44  
00175 Roma  
Fax 06/92912682  
lazio@uilsuola.it

Roma, 25 Maggio 2018

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio

OGGETTO: Titolarità delle relazioni sindacali

Com'è noto, il sindacato SNALS CONFESAL – dotato di rappresentatività del personale della scuola, in quanto supera il tasso del 5%, misurato come media tra il dato associativo e il risultato ottenuto alle elezioni RSU<sup>1</sup> non ha ritenuto di sottoscrivere il CCNL del nuovo comparto Scuola, Università, Ricerca, relativo al triennio 2016 – 2018. La mancata sottoscrizione del contratto *de quo* determina l'esclusione dello SNALS dagli istituti contrattuali derivanti dal medesimo. Ciò è facilmente desumibile da un esame della normativa vigente in materia, *in primis* l'art. 40 del D. Lgs. 165/01 (Testo Unico del Pubblico Impiego), il quale statuisce quanto segue:

*La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi.*

In altri termini, per espressa previsione di legge, esiste un *rapporto di derivazione* tra la contrattazione collettiva nazionale e gli istituti contrattuali che trovano attuazione ai diversi livelli, rapporto che, con tutta evidenza, rende impossibile che il sindacato non firmatario di un CCNL possa poi legittimamente pretendere di fruire degli istituti medesimi, fondati sul contratto rigettato.

Del resto, la condizione della previa firma del CCNL ai fini della partecipazione ai successivi livelli relazionali, sia di natura negoziale che meramente informativa, non è una novità, in quanto sancita anche dalla vigente normativa contrattuale<sup>2</sup>. Né mancano precedenti circa l'esclusione dai tavoli successivi alla Contrat-

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 43, D. Lgs. 165/2001.

<sup>2</sup> Cfr. art. 7 del CCNL 2006/09: Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A livello di **amministrazione**: a) Per la parte pubblica: -dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa. b) Per le organizzazioni sindacali: - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria **firmatarie** del presente CCNL.

II - A livello di **ufficio scolastico regionale**: a) Per la parte pubblica: - dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta. b) Per le organizzazioni sindacali: - dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria **firmatarie** del presente CCNL.

III - A livello di **istituzione scolastica**: a) Per la parte pubblica: -dal dirigente scolastico. b) Per le organizzazioni sindacali: - dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria **firmatarie** del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.

tazione Collettiva Nazionale a carico di sigle pur rappresentative, le quali, dopo aver partecipato alla fase negoziale, ritennero di non sottoscrivere l'accordo che ne costituiva l'esito<sup>3</sup>.

Del tutto priva di pregio, infine, è la tesi secondo la quale la mancata sottoscrizione del CCNL, se da un lato preclude la possibilità di partecipare alla contrattazione integrativa, dall'altro lascerebbe intatto il diritto di utilizzare altri istituti contrattuali, quali il confronto e l'informativa. Tesi che, evidentemente, contrasta con il carattere ***fondativo*** dei successivi livelli relazionali che è proprio della contrattazione collettiva nazionale, talché, mancando l'adesione all'atto primigenio, la pretesa di avere accesso a parti determinate di esso rimane priva di fondamento giuridico.

Tanto evidenziato, le scriventi OOSS invitano i dirigenti scolastici a non convocare lo SNALS ai tavoli contrattuali di istituto, come già accade ai livelli regionale e territoriale, fermo rimanendo l'auspicio che il predetto sindacato voglia aderire al CCNL 2016/18, per i rimanenti sette mesi di validità.

Distinti saluti.

FLC CGIL

Eugenio Ghignoni

CISL SCUOLA

Claudio De Sanctis

UIL SCUOLA

Saverio Pantuso

---

<sup>3</sup> La Gilda tra il 2003 e il 2005.